

## REGOLAMENTO (CE) N. 2331/96 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 384/96<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha adottato un regime comune relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 prevede che un numero limitato di adeguamenti possa essere effettuato al valore normale e al prezzo d'esportazione prima di effettuare il confronto ai fini di determinare il margine di dumping; che è concepibile che le differenze a livello di spese di vendita, diverse da quelle elencate nel suddetto regolamento, possano influenzare in certe circostanze la comparabilità dei prezzi, e che è ragionevole togliere a tale disposizione il suo carattere di elenco tassativo per quanto riguarda gli adeguamenti;

considerando che è altresì opportuno chiarire le condizioni per un adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale nel caso in cui non esistano informazioni sugli effetti dei prezzi per due stadi commerciali nel mercato in oggetto nonché per prevedere un adeguamento al fine di una migliore determinazione della ripartizione delle spese tra i vari stadi commerciali sul mercato interno del paese esportatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il paragrafo 10 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 è modificato come segue:

1) Il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:

•d) *Stadio commerciale*

i) Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite Original Equipment Manufacturer (OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.

ii) Tuttavia, in circostanze non previste nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento.

2) È aggiunta la seguente lettera:

•k) *Altri fattori*

Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j) se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori.

### Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai procedimenti aperti dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. C 159 del 4. 6. 1996, pag. 6.

(2) GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 25.

(3) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.